



CITTA' BORDIGHERA
Provincia di Imperia

Prot. n. 15113 del 08/06/2021

ORDINANZA N. 10 DEL 08/06/2021

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente in materia di sicurezza urbana per contrastare l'abuso di alcol in determinati spazi ed aree pubbliche di Bordighera (vendita per asporto di bevande alcoliche).

IL SINDACO

VISTI:

- il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» nonché tutti i provvedimenti succedutesi, D.P.C.M., D.L., Ordinanze del Presidente della Regione Liguria che si richiamano;
- il decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
- il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da covid-19;
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Liguria in tema di Misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;

RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze legate all'emergenza sanitaria;

RIBADITO che:

– ai fini di cui all'art. 54, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

– la tutela dalle conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che i provvedimenti monocratici sindacali previsti dall'art.54 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267, con particolare riferimento alle ordinanze contingibili e urgenti di cui al comma 4, possono essere strumenti idonei ad assicurare il perseguimento della finalità di disciplinare "*con adattamenti, modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali*" come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 115/2011 che ha ritenuto la legittimità delle Ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sicurezza urbana;

– è compito sempre più prioritario dell'Amministrazione Comunale porre in essere azioni dirette ad assicurare una serena e civile convivenza dei cittadini, nonché regolare i

comportamenti al fine di tutelare la tranquillità sociale e la qualità di della vita degli stessi; **CONSIDERATO** che l'apertura degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, comprese le attività artigianali con asporto, talvolta determina assembramenti di persone in violazione delle misure di prevenzione COVID-19 adottate a livello nazionale e regionale, sia in tema di rispetto di distanze di sicurezza, sia con riguardo all'uso dei dispositivi di protezione individuale (mascherine), sia per il consumo promiscuo, fonte di potenziale incremento del rischio epidemiologico;

CONSIDERATO altresì che:

- il consumo di bevande alcoliche è in significativo aumento soprattutto tra gli adolescenti;
- tale consumo spesso avviene, soprattutto nella popolazione giovanile, con nuove modalità capaci di procurare alterazioni e danni fisiologici in breve tempo (*ad esempio tra i giovanissimi il cd binge drinking*) comportando gravi conseguenze sia sul comportamento sociale, sia nell'ambito della sicurezza pubblica, sia nell'ambito sanitario;
- il fenomeno del consumo di alcolici da parte dei minorenni assume, una rilevanza tale da poter destare allarme sociale come è stato evidenziato sulla stampa locale, in relazione alla facilità di acquisto da parte di minori presso gli esercizi di vicinato;
- le semplificazioni procedurali e le misure legislative adottate per promuovere e agevolare le forme di libera concorrenza, hanno avuto come effetto collaterale non previsto la proliferazione di un elevato numero di attività commerciali del settore alimentare e misto, le quali, senza alcun tipo di limite legale vendono, tra gli altri generi alimentari, bevande alcoliche di diversa gradazione, aggravando pesantemente il fenomeno della loro diffusione e la facilità di approvvigionamento da parte dei consumatori giovanili senza che l'Amministrazione Comunale, e le Forze dell'Ordine più in generale, possano disporre di quegli strumenti di controllo tipici che l'ordinamento giuridico, e in particolare il T.U.L.P.S, mette a disposizione solo nei confronti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agevolando pertanto gli effetti negativi prodotti in termini di diffusione incontrollabile degli alcolici;
- l'attività di vendita di alcolici effettuata al di fuori dai pubblici esercizi in ragione della liberalizzazione dell'esercizio dell'attività commerciale, non trova limitazioni o vincoli d'esercizio nelle disposizioni nazionali e regionali in materia analoghe a quelle dei pubblici esercizi, che vengono a trovarsi in una situazione di sperequazione quanto a regole sul regime di esercizio;

RILEVATO che:

- le predette attività effettuano, per lo più nelle ore serali e notturne, la vendita per asporto delle bevande alcoliche le quali vengono poi consumate dagli acquirenti lungo i marciapiedi delle vie antistanti contribuendo ad alimentare fenomeni di degrado urbano e disturbo della quiete pubblica;
- tali modalità di consumo generano il fenomeno dell'abbandono a terra dei contenitori di vetro delle bevande alcoliche sia integri che pericolosamente frantumati e che ciò costituisce non solo fonte di pericolo per le persone che abitano o transitano in quelle aree ma contribuisce ad ingenerare una sensazione di degrado urbano;
- il disturbo alla quiete pubblica nelle aree ove maggiormente trovano insediamento tali attività è documentato da numerosi esposti inoltrati dai cittadini e da comitati spontanei, che hanno rappresentato all'Amministrazione Comunale situazioni di grave degrado lamentando fenomeni di disturbo al loro riposo arrecato dagli avventori intenti a consumare all'esterno dell'esercizio commerciale le bevande appena acquistate;
- i fenomeni sopra descritti sono verosimilmente riconducibili ad una consolidata ed inarrestabile diffusione dell'abitudine di consumare bevande alcoliche nelle aree in cui l'offerta delle medesime risulta praticamente continua, costante e proveniente da un numero elevato di esercizi attivi nelle zone più frequentate dai turisti in genere;
- tale situazione alimenta il disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini e dei residenti, i quali lamentano la lesione del loro diritto al riposo e, quindi, alla salute, alla convivenza civile, alla sicurezza e incolumità pubblica, con la conseguenza, inoltre, di una diffusa e

generalizzata convinzione di non poter liberamente disporre, in condizioni di sicurezza e di libertà, degli spazi pubblici che dovrebbero essere usufruibili da tutti;

RICHIAMATE le proprie ordinanze contingibili e urgenti n. 10 del 05/04/2019, n. 36 dell'11 giugno 2020 e n. 48 dell'1 agosto 2020, in materia di sicurezza urbana per contrastare l'abuso di alcol in determinati spazi ed aree pubbliche di Bordighera (vendita per asporto di bevande alcoliche), che per l'anno 2019 ha avuto un riscontro positivo nel contrastare l'abuso di alcool sul territorio comunale;

CONSIDERATO che si ravvisa la necessità di adottare in via d'urgenza una misura idonea a prevenire gli inconvenienti ed i rischi derivanti dalla vendita incontrollata di bevande alcoliche e la dispersione dei relativi contenitori;

RITENUTO pertanto necessario, nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza, al fine di contrastare anche la diffusione del virus covid-19, porre in essere tutte le azioni di contenimento idonee ad evitare la formazione di assembramento, nonché la capillare diffusione dell'alcol, con l'obiettivo di veder ridotti tutti i fenomeni che a tale eccesso di consumo sono riconducibili in termini di minaccia alla convivenza civile;

RITENUTO che:

- al momento, l'ordinanza contingibile ed urgente sia l'unico strumento idoneo al contrasto di tale specifico fenomeno, nelle forme in cui si manifesta nei luoghi del territorio comunale sotto indicati;

- l'emanazione di un provvedimento urgente sia idoneo a prevenire e contrastare situazioni di degrado e consenta di fronteggiare comportamenti che possano causare pericoli per i residenti e i cittadini che transitano nelle aree ove tali fenomeni maggiormente si concretizzano, in considerazione dell'elevato numero di esercizi commerciali del settore alimentare e misto ivi ubicati, che comportano conseguentemente una maggiore diffusione di bevande alcoliche;

VISTI

- il decreto-legge 23 maggio 2008, n.92 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito con modificazioni con legge 24 luglio 2008, n.125;

- gli artt. 7/bis e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

- gli artt. 1 e 2, lett. b) ed e) del D.M. 5 agosto 2008;

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni;

- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell' articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- la legge 30 marzo 2001, n.125 "Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati";

- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

RITENUTO, per i motivi esposti in premessa, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 7, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n.241, che consentono all'Amministrazione procedente di omettere la comunicazione di avvio del procedimento;

DATO ATTO della preventiva comunicazione al Prefetto del presente provvedimento ai sensi dell'art.54, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, in considerazione anche dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, delle verifiche periodiche sull'osservanza dei divieti e delle decisioni, che potranno essere assunte dal Comitato di Ordine Pubblico e Sicurezza, che siano osservati i sotto indicati divieti:

1. **per gli esercizi di vicinato o misti, media e grande struttura, laboratori artigianali** presenti su tutto il territorio della città, il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione, effettuata anche attraverso distributori automatici, **dalle ore 22.00 alle ore 07.00 fino al 30 settembre 2021;**

2. **per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande** presenti su tutto il territorio il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione **dalle ore 22.00 alle ore 07.00 fino al 30 settembre 2021;**
3. **dalle ore 22.00 alle ore 07.00 fino al 30 settembre 2021** nelle zone di Piazza Eroi della Libertà, Via Roma, Corso Italia, all'interno e davanti al Palazzo del Parco (Via Vitt. Emanuele fra Via Roma e Via S. Antonio), nell'area della Pineta – zona Marabuto - Spianata del Capo, Belvedere del Carillon, Via Libertà, presso tutti i giardini pubblici e nelle spiagge, la rotonda di Sant'Ampelio e zone limitrofe e tutto il Lungomare, il divieto di detenere in qualunque contenitore e di consumare bevande alcoliche di qualunque gradazione, con esclusione del consumo effettuato all'interno dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione, rispettando i limiti normativi imposti.

AVVERTE che

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 3000,00, così come previsto dall' art. 4 comma 1° del Decreto Legge n. 19/2020 convertito in Legge n. 35/2020 e ss.mm.e ii..

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta nei limiti indicati dalla norma anzidetta.

Si procederà altresì al sequestro amministrativo delle bevande con immediata distruzione delle stesse.

In caso di reiterazione della violazione si procederà, oltre che alla irrogazione della sanzione pecuniaria di cui sopra, nei confronti di tutti gli esercenti commerciali citati nel presente provvedimento, a disporre la sospensione dell'attività per un periodo di tempo compreso tra 1 e 15 giorni

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 19.00 del 08 giugno 2021 alle ore 24.00 del 30 settembre 2021, fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, delle verifiche periodiche sull'osservanza dei divieti e delle decisioni, che potranno essere assunte dal Comitato di Ordine Pubblico e Sicurezza e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Bordighera www.bordighera.it.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990 e ss.mm., si comunica che avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ovvero, alternativamente, entro 120 dalla stessa data, può essere proposto ricorso al Capo dello Stato;

DISPONE

La presente ordinanza, anticipata al Prefetto, è resa immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line e notificata a tutti gli interessati alla vendita, e ne sarà data ampia diffusione pubblica, nonché alla Polizia Locale ed alle altre Forze dell'Ordine per assicurare la giusta osservanza.

Bordighera, lì 08/06/2021

IL SINDACO
Dott. Vittorio Ingentore

